

Le pinete litoranee e il nuovo Testo unico forestale

Le pinete litoranee italiane rappresentano i boschi tra i più amati, e ben raccontano, ornando le coste, l'identità del paesaggio nazionale.

Eppure, secondo i botanici che ne studiano composizione e origine, sono il frutto per lo più di impianti artificiali, sia risalenti all'antichità, sia ai tempi più recenti.

Volendole brevemente descrivere, senza pretesa di approfondimento scientifico che lascio all'autorevolezza degli studiosi che mi hanno preceduto e che mi seguiranno negli interventi dell'odierna giornata, potrei distinguere le pinete del litorale adriatico da quelle del litorale tirennico.

Lungo le coste orientali, prevalgono pinete costiere di pino domestico e di pino d'aleppo, quest'ultimo indicato come autoctono in un nucleo situato nella penisola garganica, ma certo piantato ben oltre il suo nucleo originario, prevalentemente per le sue caratteristiche di resistenza alla salsedine, all'aridità, al fuoco e al vento, come fascia di protezione per le coltivazioni retrostanti.

Più a nord prevale il pino domestico. Autorevoli studiosi ci ricordano che alla fine del 1700 le pinete del Ravennate si estendevano dal Reno fino a Cervia, senza soluzione di continuità, per una superficie stimata allora in quasi 7.500 ha, di cui oggi ne sopravvivono meno di 2.300.

La produzione di pinoli era verosimilmente la ragione degli impianti settecenteschi, prevalente sulle produzioni di legname per la costruzione di moli, palafitte e case che invece era lo scopo principale delle piantagioni di epoca romana accertate nei pressi del porto di Classe e che le comunità monastiche estesero sui cordoni di dune litoranee, dove si presentavano miste a leccio nelle zone più aride, a pioppo bianco e frassino nelle zone umide. La pineta di

* *Direttore generale Foreste, MiPAAFT*

Cervia fu piantata nel 1927 grazie a una Legge del senatore Luigi Rava, per compensare il taglio di alberi effettuato nell'antica pineta di Classe.

Le pinete costiere tirreniche vedono la presenza del pino marittimo, considerato in parte autoctono, ma diffuso artificialmente lungo le coste per proteggere dal vento le coltivazioni retrostanti, tra cui figura anche il pino domestico. Tracce storiche di pinete sono rinvenute in documenti fin dal 1419, diffuse tra Pian d'Alma e Orbetello. La diffusione fu amplificata a seguito delle bonifiche idrauliche delle pianure costiere del periodo lorenese.

Autoctone, come qualcuno sostiene sia un nucleo di pino domestico nel messinese, o diffuse artificialmente, le pinete costiere caratterizzano in modo inconfondibile il paesaggio italiano e pongono concreti problemi per la loro protezione e per la loro evoluzione.

Molto ridotte nella loro estensione per lo sviluppo residenziale e turistico, massimo negli anni '60 e '70, sono vittime di diversi fattori d'impatto: dal fuoco alle pullazioni di insetti, dall'aerosol marino alla risalita della falda marina, dal super pascolamento di ungulati agli effetti dei cambiamenti climatici.

Il secondo rapporto sul Capitale naturale, pubblicato dal Ministero dell'Ambiente nel 2018, nell'evidenziare l'importantissimo contributo dei boschi italiani, in costante crescita dal punto di vista della superficie occupata (ormai il 40% della superficie italiana, dal 2018 superiore alla SAU), definisce in uno stato di conservazione "buono" i boschi di pini mediterranei. Approfondendo l'analisi, però, il rapporto evidenzia il rischio di alto grado di frammentazione delle pinete e, più in generale, degli ecosistemi costieri, che connota anche le aree planiziarie e i fondovalle italiani.

Per comprendere come proteggere le pinete costiere, dove mantenerle, per il loro valore paesaggistico e turistico ricreativo, innegabilmente maggiori dei valori che esprimerebbe la vegetazione autoctona dei luoghi o dove farle evolvere spontaneamente verso formazioni più naturali, occorre secondo il prof. Ciancio comprendere e assecondare l'andamento naturale della pineta, con cauti interventi a sostegno della rinnovazione. Occorre anche, a mio avviso, prevenire il naturale invecchiamento delle piante, certo accelerato dai numerosi fattori di pressione di cui si è detto prima, e scegliere gli ambiti nei quali la pineta sia comunque da mantenere, per rispettare l'identità e la vocazione dei luoghi.

Ma bisogna soprattutto superare quella mentalità, in chi si occupa di gestione forestale, così ben definita dal prof. Pettenella e dal dott. Romano nel 2010:

Nel corso dei secoli passati, l'uomo ha fortemente semplificato le strutture delle foreste europee con strategie gestionali tipicamente guidate da singoli intenti (...) presumendo spesso che (altri servizi) sarebbero stati forniti in un modo o nell'altro.

Verso il superamento di questo modello gestionale si muove la nuova Legge forestale.

Il Decreto Legislativo n. 34 del 3 aprile 2018, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2018 ed è entrato in vigore il 5 maggio successivo, abrogando il testo previgente in materia (D.Lgs. 227/01).

Il Testo non si occupa in modo specifico di pinete litoranee, ma offre alcune previsioni normative utili per imboccare un percorso di tutela e valorizzazione di tali aree, nel contesto di una più ampia strategia per il patrimonio forestale nazionale.

Premessa per ogni attività nel settore è quanto contenuto nel suo art. 1, comma 1:

La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future.

Le pinete costiere partecipano a buon diritto a determinare il valore del capitale naturale nazionale e, a prescindere dal titolo di proprietà, costituiscono un bene utile alle generazioni presenti e indispensabile per quelle future.

È per questo motivo che qualunque intervento selvicolturale che si desidera mettere in atto deve uniformarsi alla gestione forestale sostenibile, definita dal Testo Unico:

Gestione forestale sostenibile o gestione attiva: insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi.

Il mantenimento della biodiversità è uno dei cardini della gestione forestale sostenibile, e nel caso delle pinete artificialmente ottenute grazie al paziente lavoro delle generazioni passate è utile domandarsi come declinarlo, per non

andare a detrimento del loro aspetto paesaggistico, così importante per il territorio che le ospita.

È noto che la tutela degli aspetti paesaggistici passa per i boschi tramite le previsioni del D. Lgs. 42/04 e in particolare attraverso il vincolo assicurato dall'art. 142 a tutti i boschi. Ciò comporta un divieto di trasformazione senza preventiva autorizzazione, e una tutela penale delle infrazioni.

Risulta così fondamentale definire quale compagine di alberi possa rientrare in questa definizione.

Aiutano le definizioni degli artt. 3, 4, 5. In particolare, per le pinete litoranee e più in generale per le formazioni costiere è utile la definizione dell'art. 4, commi 1 e 2. Infatti, le formazioni con presenze arboree che non rientrano nei parametri minimi (2.000 mq, 20 % densità; 20 m x 100 di ampiezza) possono comunque godere dell'alto livello di tutela assicurato ai boschi, se sono state individuate come meritevoli di tutela dai piani paesaggistici o da specifici accordi di collaborazione «per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche» (art. 4, comma 1 lettera a).

Stesso livello di tutela è assicurato ai rimboschimenti effettuati con finalità «di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale» (art. 4, comma 1 lettera b).

Gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore saranno delineati nella nuova "Strategia nazionale forestale" che il Testo Unico prescrive di redigere, al suo articolo 6 comma 1, che avrà durata ventennale con aggiornamenti ogni 5 anni, e che attuerà per l'Italia i principi della strategia forestale dell'Unione Europea e sarà elaborata in continuità con le previsioni del Programma quadro per il settore forestale, redatto nel 2008.

L'assoluta importanza per il valore dei boschi come bene in sé e per la tutela dei benefici multipli che l'ecosistema forestale offre alla collettività si traduce nell'obbligo di ricevere un'autorizzazione preventiva prima di mutarne definitivamente la destinazione d'uso, e nell'obbligo di bilanciare la perdita con la realizzazione di un rimboschimento compensativo. La previsione di legge, già in vigore fin dal 2001, viene integrata dal nuovo Testo Unico con le previsioni di affiancare, all'autorizzazione paesaggistica, una valutazione preventiva del danno ambientale che la trasformazione potrebbe comportare.

Un altro comma che può avere importanza nel delineare l'evoluzione futura delle pinete costiere è il n. 7 dell'art. 7, quando la norma afferma che:

Le regioni favoriscono la rinaturalizzazione degli imboschimenti artificiali e la tutela delle specie autoctone rare e sporadiche, nonché il rilascio di piante ad invecchiamento indefinito e di necromassa in piedi o al suolo, senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali e in particolare la loro resistenza agli incendi boschivi.

Vi sono molti elementi utili perché le Regioni possano elaborare strategie dedicate alle pinete costiere che vegetano nei loro territori nel segno della conservazione e della valorizzazione, in un delicato equilibrio da ricercare, con l'aiuto di tutte le Amministrazioni e organizzazioni portatrici di interesse e di espressione nel territorio.

La collaborazione tra Istituzioni e l'ascolto delle esigenze dei territori è la strada maestra che il Testo Unico indica per il settore forestale; vi dedica un intero articolo, il numero 14, grazie al quale è stato già istituito con D.M. del 14 settembre 2018, un Tavolo di filiera foresta legno, e sarà a breve istituito un Tavolo permanente di concertazione tra Direzione generale delle foreste e Uffici forestali regionali.

Si tratta di una modalità di lavoro che forse richiede tempistiche non immediate e molto confronto ma che porterà certo a risultati condivisi, coerenti e duraturi, nel segno del tempo degli alberi, che in tanti amiamo e a cui siamo eterni debitori.

